



Decisione/1577/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5454/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5454/TFNSVE/2025-2026, 5454- Ricorso proposto dalla società A.D.C. Mario Rigamonti (matricola 675586) contro la società ASD CELLATICA (matricola 945186) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori - MASPERI GIANANDREA (matr. 5323906) - RUSSO FRANCESCO (matr. 5387801) - SESTO ANDREA (matr.2266239) - TONOLI STEFANO (matr. 5526697) - VIGNI PIETRO (matr. 6633465)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza del giorno 18 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che, dall'esame della documentazione versata in atti, benché si menzioni come allegato al ricorso, non risulta versata in atti la prova dell'avvenuto pagamento della tassa reclamo, per cui il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

A ciò sia aggiunga, comunque, che agli atti non risulta neppure depositata l'attestazione premi rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

Sul punto, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, nonché in forza delle disposizioni dettate dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non rappresenta un mero elemento di corredo probatorio, bensì un requisito formale e sostanziale di procedibilità e ammissibilità della domanda.

La mancata allegazione di detto documento ufficiale impedisce a questo Organo giudicante sia di verificare la sussistenza stessa del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, sia di procedere alla corretta e insindacabile quantificazione del relativo credito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai